



DETERMINAZIONE n. 117/2017

Oggetto: Stipula RDO indetta a seguito della Determinazione n. 296/2016 per la definizione di un Appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione integrata delle trasferte" (Richiesta di Offerta n. 1415308) attraverso la piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip s.p.a., (articolo 1, comma 450, della L.296/2006, articolo 2, comma 225, della L. 191/2009 come modificati dalla L. 208/2015 - legge di stabilità 2016).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell' Agenzia per l'Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell' Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante "Misure urgenti per la crescita del Paese", convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l'articolo 14-bis (Agenzia per l'Italia digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell' Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015, registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott. Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell' Agenzia per l'Italia Digitale con decorrenza dalla data del predetto decreto;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 giugno 2016, di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2016 dell' Agenzia per l'Italia Digitale, vistato ed annotato dai competenti organi al n. 1236 in data 13 giugno 2016;

VISTO il Regolamento di contabilità, finanza e bilancio, adottato in via definitiva con determinazione n. 4/2016 e approvato con Decreto "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica" a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione e del Ministro dell'Economia e Finanze del 1° settembre 2016, registrato alla Corte dei conti in data 26 settembre 2016 al n. 2636 (pubblicato sulla GURI n. 241 del 14 ottobre 2016);

VISTA la determinazione n. 2/2017 del 11 gennaio 2017 di "Autorizzazione alla gestione provvisoria del budget 2017" con cui si autorizza la gestione



provvisoria dal 1° gennaio 2017 al 30 aprile 2017 fissando i limiti di costo mensile pari ad un dodicesimo del budget approvato nell'esercizio precedente, ovvero alla maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie e non suscettibili di frazionamento e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 marzo 2017 di approvazione della citata determinazione n. 2/2017, pervenuto con prot. AgID n. 7206 del 30/03/2017;

VISTA la determinazione n. 81/2017 del 30 marzo 2017 di “Adozione del Bilancio di previsione 2017 e triennio 2017 – 2019”;

VISTA la Determinazione n. 301/2016 del 28 ottobre 2016 di “Adozione del programma annuale e triennale degli acquisti di beni e servizi dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ai sensi del comma 505 della legge n. 208/2015 e dell’articolo 21 del D.lgs. n. 50/2016 (“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture)”;

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture” (nel prosieguo per brevità denominato anche Nuovo Codice degli appalti) ed in particolare l’art. 216 (Disposizioni transitorie e di coordinamento)” ai sensi del quale alla definizione dell’Appalto specifico nell’ambito dell’Accordo Quadro Consip “Servizi di gestione integrata delle trasferte” si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i nella vigenza del quale è stato indetto da Consip stessa il Bando per la definizione del citato Accordo quadro;

VISTA la determinazione n. 296/2016 del 27 ottobre 2016, di autorizzazione all’indizione, sulla piattaforma www.acquistinretepa.it gestita da Consip s.p.a., di una Richiesta di Offerta (RDO) per il rilancio competitivo nell’ambito dell’Accordo Quadro Missioni, necessario alla definizione di un appalto specifico di 36 (trentasei) mesi per la gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale dell’AgID;

CONSIDERATA la determinazione n. 51/2017 del 6 marzo 2017, con cui l’appalto è stato aggiudicato alla Società Carlson Wagonlit Italia s.r.l. ed è stato dato mandato al RUP di eseguire le verifiche sul possesso dei requisiti dell’aggiudicataria; di effettuare le comunicazioni di cui all’art. 79 D.lgs.



163/2006 e s.m.i; di dare corso alle necessarie attività finalizzate alla stipula del contratto;

VISTA la nota del RUP acquisita al protocollo n. 265 del 20 aprile 2017 con la quale si comunica al Responsabile dell'Area CFF nonché punto ordinante che le verifiche di competenza sul possesso dei requisiti in capo alla Carlson Wagonlit Italia s.r.l., hanno avuto esito positivo e che è essenziale ed urgente quindi procedere al perfezionamento su MePA del documento di stipula dell'RDO;

VISTA la polizza fideiussoria n. 01106/8200685113 rilasciata da Intesa S. Paolo, quale cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i;

DETERMINA

1. Di perfezionare, tramite la piattaforma del MePA, il documento di stipula per l'appalto specifico nell'ambito dell'Accordo Quadro Consip "Servizi di gestione integrata delle trasferte" (Richiesta di Offerta n. 1415308);
2. Di confermare l'incarico di RUP definito nelle determinazioni richiamate in premessa;
3. Di sottoscrivere il relativo contratto in allegato per la durata di 36 (trentasei) mesi a partire dal 01/05/2017 p.v., che sarà inviato anche attraverso la piattaforma telematica;
4. Di autorizzare, in qualità di "Punto Ordinante", la Dott.ssa Oriana Zampaglione con il supporto del servizio "Tesoreria e approvvigionamenti" dell'Area Contabilità, finanza e Funzionamento, a perfezionare la fase di stipula secondo le regole previste dal citato AQ;
5. Di confermare l'imputazione dell'importo complessivo massimo spendibile, pari ad €7.675,68 IVA esclusa, e pari a €9.364,33 IVA inclusa, sul Budget 2017 - 2019, nei limiti di cui alla citata determinazione n. 2/2017;
6. Di dare mandato ai referenti competenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'AgID nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Roma, 27 aprile 2017

Antonio Samaritani

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DI UN APPALTO SPECIFICO
BASATO SULL’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DEI
SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE TRASFERTE DI
LAVORO DEL PERSONALE DELL’AGENZIA PER L’ITALIA
DIGITALE**

CONTRATTO
PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA DELLE
TRASFERTE DI LAVORO
CIG 6861635055

TRA

L'**Agenzia per l'Italia Digitale**, (nel seguito per brevità anche "Amministrazione o AgID") con sede legale in Roma, via Liszt, 21, C.F. 97735020584, nella persona del Direttore Generale Dott. Antonio Samaritani, ivi domiciliato ai fini del presente atto, nominato con D.P.C.M. datato 30 aprile 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 10 giugno 2015;

E

Carlson Wagonlit Italia S.r.l. (con socio unico), sede legale in Roma, Via A. Benigni, 25 CAP 00156 capitale sociale Euro 1.000.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 468229, P. IVA 01325201000, nella persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Calegari Antonio Emilio, ivi domiciliato ai fini del presente atto, giusta i poteri allo stesso conferiti dalla delibera del consiglio di amministrazione del 24/06/2014 (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**");

PREMESSO

- a) che Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero e in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 225, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha indetto, con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. 143 del 6 dicembre 2013 e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. S 237 del 6 dicembre 2013, una procedura aperta svolta in ambito comunitario per la stipula di un Accordo Quadro, con più operatori economici, ai sensi dell'art. 59, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, per la fornitura dei servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Amministrazioni Pubbliche sul quale basare l'aggiudicazione di Appalti Specifici che ciascuna Amministrazione potrà aggiudicare per tutta la durata di detto Accordo Quadro;
- b) che in data 23 ottobre 2014 l'Accordo Quadro è stato aggiudicato alla Seneca S.p.A., alla Carlson Wagonlit Italia S.r.l., alla Cisalpina Tours S.p.A. e alla Uvet American Express Corporate Travel S.p.A.;
- c) che, a seguito della cessione del ramo di azienda "Business Travel" da Seneca S.p.A. alla Ventura S.p.A., comunicata a Consip S.p.A. in data 01.06.2015, e a valle dell'esito positivo dei controlli sulla sussistenza dei requisiti prescritti per legge in capo alla cessionaria Ventura S.p.A., in data 6 agosto 2015 Consip S.p.A. ha dato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., il nulla osta al subentro nell'Accordo Quadro della Ventura S.p.A. alla Seneca S.p.A.;
- d) che il Fornitore ha stipulato in data 21 Gennaio 2015 l'Accordo Quadro, attivato il 21 Gennaio 2015;

- e) che conseguentemente l'Amministrazione ha inviato sulla piattaforma la Richiesta d'Offerta ai suindicati Fornitori parti dell'Accordo Quadro ai fini del rilancio del confronto competitivo, il tutto nel rispetto di quanto stabilito nel predetto Accordo Quadro, e dei relativi Allegati e, in particolare, del Capitolato Tecnico e del Capitolato d'Oneri;
- f) che il Fornitore è risultato Aggiudicatario del predetto Appalto Specifico e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire i servizi oggetto del presente Contratto di fornitura (di seguito solo "**Contratto**") alle condizioni, modalità e termini stabiliti nello stesso Contratto e suoi Allegati e nell'Accordo Quadro e relativi Allegati;
- g) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati e dalla Richiesta di Offerta, nonché dall'Accordo Quadro e relativi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato d'Oneri ed il Capitolato Tecnico) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e degli impegni assunti con la firma del presente Contratto e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea formulazione dell'offerta che ritiene pienamente remunerativa;
- h) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva rilasciata dalla Intesa San Paolo Spa ed avente n. 01106/8200/685113 per un importo di Euro 1.878,24=(milleottocentottantotto/24) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;
- i) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso l'Accordo Quadro e i suoi Allegati, tra i quali in particolare l'Allegato A "Capitolato Tecnico" e l'Allegato B "Relazione tecnica del Fornitore", ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto: *l'Allegato "1"* (Offerta Economica del Fornitore presentata in sede di Appalto Specifico),

l'Allegato "2" ("Richiesta d'offerta") e la Determinazione AgID n. 177/2016 del 13 luglio 2016 "Adozione del regolamento per la disciplina delle missioni in Italia e all'estero" e connesso Ordine di servizio AgID n. 7/2016 del 14 luglio 2016 "Procedura interna per la richiesta di autorizzazione delle missioni" e s.m.i. (in Allegato 3 alla Richiesta d'Offerta).

ARTICOLO 2

ALTRE DEFINIZIONI

1. Nel corpo del presente Contratto vengono utilizzati i termini e le definizioni di cui all'art. 1 dell'Accordo Quadro.
2. Restano, in ogni caso, ferme le seguenti definizioni:
 - a) **Accordo Quadro**: l'Accordo, comprensivo di tutti i suoi Allegati, concluso dalla Consip S.p.A., anche per conto dell'Amministrazione, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli Appalti Specifici da aggiudicare per tutta la durata del medesimo Accordo Quadro;
 - b) **Capitolato Tecnico**: il documento tecnico di cui all'Allegato "A" all'Accordo Quadro comprensivo delle relative Appendici;
 - c) **Capitolato d'Oneri**: il documento Allegato "D" all'Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;
 - d) **Offerta Tecnica**: il documento di cui all'Allegato "B" all'Accordo Quadro costituito dalla Relazione tecnica prodotta nella gara per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro dal Fornitore;
 - e) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "1" al presente Contratto, contenente i corrispettivi ed i valori offerti dal Fornitore durante il rilancio competitivo per l'affidamento del presente Contratto;
 - f) **Agenzia per l'Italia Digitale**: l'AgID ossia le Aree o i centri di costo o i centri di responsabilità, indicate nell'Ordine di servizio AgID 7/2016 e nella Determinazione AgID n. 177/2016 e s.m.i.;
 - g) **Impresa o Fornitore**: l'impresa risultata aggiudicataria della procedura di gara di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive il presente Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;
 - h) **Importo massimo del Contratto**: l'importo calcolato moltiplicando le transaction fee unitarie offerte dal Fornitore per le quantità stimate ai fini dell'aggiudicazione della gara corrispondente a Euro 7.675,68 IVA esclusa (Euro 9.364,33 IVA inclusa);
 - i) **Fabbisogno totale stimato (o massimale)**: il quantitativo massimo di transazioni stimato, erogabile nel corso di validità del Contratto;
 - j) **Parte**: l'Amministrazione o il Fornitore (congiuntamente definiti anche le "Parti");
 - k) **Ordini di acquisto**: le singole Richiesta di Trasferta o di modifica o di cancellazione e la/e successiva/e transazione/i inoltrate dall'Amministrazione al

Fornitore e relative alle prestazioni oggetto del Contratto.

3. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

4. Il presente Contratto è regolato:
 - a) dal contenuto dell'Accordo Quadro e dai suoi Allegati;
 - b) dal presente Contratto e dai suoi Allegati nonché dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati;
 - c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
 - d) dalle disposizioni di cui al d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
 - e) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché dalle altre disposizioni anche regolamentari in vigore per l'Amministrazione, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente Contratto;
 - f) dalle norme in materia di Contabilità dell'Amministrazione;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato;
 - i) dal Codice Etico dell'Amministrazione consultabile sul sito internet http://trasparenza.agid.gov.it/pagina769_corruzione.html;
5. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio dell'Amministrazione, previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel Capitolato Tecnico.
6. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
7. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di Pubbliche Autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel Contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il Contratto, l'Amministrazione Contraente da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.
8. Per tutto quanto non espressamente previsto dal Contratto, troverà applicazione la disciplina dettata dall'Accordo Quadro, che si intende integralmente richiamata

con particolare riferimento agli artt. 7, 8, 9, 14, 15, 19, 21, 23, 24.

9. L'Amministrazione, ai sensi di quanto stabilito dalla Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 1 del 10/01/2008, provvederà a comunicare al Casellario Informatico i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell'Amministrazione, a prestare i servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro di seguito indicati:
- a) le *Modalità di accesso ai servizi e di comunicabilità dei dati*, secondo quanto stabilito nel paragrafo 5 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte;
 - b) tutti i *Servizi Base* secondo quanto stabilito nei paragrafi 6.1 e 6.3 del Capitolato Tecnico, nel rispetto dei livelli minimi di conformità per i KPI previsti e degli eventuali livelli migliorativi offerti e segnatamente:
 - SB1 - Servizio Standard;
 - SB2 - Servizio Urgente;
 - SB3 - Servizio Emergenze;
 - SB4 - Business Travel Center;
 - SB5 - Servizio di Rimborso;
 - SB6 - Servizio Reclami;
 - SB7 - Servizio Reportistica;
 - SB8 - Servizio Fatturazione;
 - SB9 - Servizio di Customer Satisfaction;
 - SB10 - Servizio controllo tariffe di riferimento aeree da parte di società terze;
 - c) i *Servizi Opzionali*, secondo quanto stabilito nei paragrafi 6.2 e 6.3 del Capitolato Tecnico, nel rispetto delle condizioni di erogazione offerte in Accordo Quadro, dei livelli minimi di conformità per i KPI previsti e di quanto stabilito dall'Amministrazione in sede di Richiesta di offerta, di seguito indicati:
 - SO1 - Servizi di supporto al processo di Travel Management;
 - SO3 - Self Booking Tool;
 - SO6 - Servizio di Organizzazione Meeting;
2. I predetti Servizi dovranno essere prestati dal Fornitore con le modalità e alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro e suoi Allegati (tra i quali in particolare il Capitolato Tecnico) nel presente Contratto e suoi Allegati e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dall'Amministrazione, sino alla concorrenza del quantitativo massimo di transazioni medesimo pari a: 1.935.
- Resta inteso che l'Amministrazione non potrà emettere Ordini di Acquisto, qualora il massimale sopra indicato sia stato interamente utilizzato; l'Amministrazione

- potrà, invece, richiedere un numero superiore di transazioni rispetto al fabbisogno stimato per i singoli servizi ed indicato nella Richiesta di offerta, a condizione che il massimale non sia stato interamente utilizzato dall'Amministrazione stessa.
3. I predetti quantitativi non sono garantiti al Fornitore in quanto non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione la quale, pertanto, non risponderà nei confronti del Fornitore nel caso in cui le transazioni generate risultino complessivamente inferiori o diversamente distribuite rispetto alle suddette quantità.
 4. È designata quale Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 la Dott.ssa Rita Protano.
 5. È designata altresì quale Direttore dell'esecuzione, ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i e del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, la Dott.ssa Rita Protano.
 6. L'Amministrazione potrà richiedere al Fornitore, nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, variazioni in aumento delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell'importo di cui all'art. 11 "Corrispettivo e modalità di rimborso e fatturazione" agli stessi patti, prezzi e condizioni del Contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
 7. L'Amministrazione, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma, nel proprio esclusivo interesse, si riserva di richiedere, in ossequio a quanto previsto dal comma 3 dell'art.311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 le varianti, in aumento, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza del 5 (cinque) per cento dell'importo di cui all'art. 11 "Corrispettivo e modalità di rimborso" del presente Contratto.
 8. In accordo con quanto previsto dal comma 6 dell'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Amministrazione purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del Contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.
 9. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dal Fornitore se non è stata approvata dall'Amministrazione nel rispetto e nei limiti di quanto previsto dall'art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e qualora effettuate non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del fornitore, la rimessa in pristino della situazione preesistente.

ARTICOLO 5

DURATA

1. Il presente Contratto ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dal 1 Maggio 2017.

ARTICOLO 6

ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche deontologiche ed etiche, vigenti e secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente Contratto e nei suoi allegati, nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati, e nel rispetto di quanto stabilito nella Richiesta di offerta.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI A CARICO DEL FORNITORE

1. Il Fornitore inoltre si impegna a rispettare gli obblighi indicati all'articolo 7 dell'Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.

ARTICOLO 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si impegna a rispettare gli obblighi indicati all'art. 14 dell'Accordo Quadro da intendersi in questa sede integralmente riportati.

ARTICOLO 9

LIVELLI DI SERVIZIO

1. Fermi i livelli di servizio previsti dall'Accordo Quadro ed al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico o se migliorativi nell'Offerta Tecnica del Fornitore per i Servizi Base, il Fornitore si obbliga, altresì, a prestare i Servizi Opzionali secondo i livelli di servizio, i criteri di misurazione e i limiti che ne determinano la valutazione, riportati nella Richiesta di Offerta pena l'applicazione delle penali stabilite nel successivo art. 14 del presente Contratto.

ARTICOLO 10

VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione, volta a certificare che le prestazioni contrattuali relative ai Servizi Base siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale ai sensi degli artt. 321 e segg. del d.P.R. n. 207/2010.
2. In corso di contratto l'Amministrazione effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni ai fini dell'attestazione di regolare esecuzione, volta a certificare che le prestazioni contrattuali relative ai Servizi Opzionali siano eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico-funzionale ai sensi degli artt. 321 e segg. del d.P.R. n. 207/2010.
3. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, saranno applicate le penali previste dall'art. 14.
4. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.

5. L'Amministrazione rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito tutte le prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto previsto dagli art. 315 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e l'Amministrazione potrà procedere allo svincolo della cauzione prestata dall'Impresa.
6. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E MODALITA' DI RIMBORSO E FATTURAZIONE

1. L'importo massimo del Contratto è pari ad Euro 7.675,68 (settemilaseicentotantacinque/68) IVA esclusa. AgID non potrà emettere ulteriori Ordini di Acquisto o chiedere l'erogazione di servizi di viaggio, sia di base che opzionali, qualora il massimale sia stato interamente utilizzato; AgID potrà invece richiedere un numero superiore di transazioni rispetto al fabbisogno stimato per i singoli servizi, a condizione che il massimale complessivo spendibile non sia stato interamente utilizzato.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dall'Amministrazione per la prestazione dei servizi resi e i rimborsi per le spese di viaggio anticipate dal Fornitore saranno determinati secondo le modalità precisate ai paragrafi 9.1, 9.2 e 9.3 del Capitolato Tecnico nonché all'articolo 5 dell'Accordo Quadro, sulla base dei valori offerti dal Fornitore di cui all'Allegato "1", Offerta Economica presentata in sede di Appalto Specifico ed esplicitati nella tabella seguente:

Tipologia transazione	Valore in Euro (IVA esclusa)
Transaction Fee Servizio Standard con modalità On-line (TF_Standard)	€ 3,50
Transaction Fee Servizio Urgente con modalità On-line (TF_Urgente)	€ 5,60
Transaction Fee Servizio Emergenze con modalità On-line (TF_Emergenze)	€ 11,55
Extra Fee Servizio Standard con modalità Off-line (EF_Standard_Off)	€ 0,50
Extra Fee Servizio Urgente con modalità Off-line (EF_Urgente_Off)	€ 0,50
Extra Fee Servizio Emergenze con modalità Off-line (EF_Emergenze_Off)	€ 0,50
Transaction Fee Servizio controllo tariffe di listino Aeree da parte di società terza (TF_Check_Air)	€ 0,00
Prezzo Servizio Supporto processo Travel Management (P_Supporto)	€ 0,00

3. Il Fornitore si impegna, infine, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica dell'AgID, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
4. La fatturazione dei corrispettivi relativa ai servizi dovrà avvenire a seguito della relativa verifica di conformità con esito positivo e previa emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte di AgID, sulla base delle informazioni riportate nell'estratto conto (paragrafo 6.1.8 del Capitolato tecnico) come fornito dal Fornitore e validato da AgID. La fatturazione dei servizi oggetto dell'appalto e descritti nel Capitolato tecnico dovrà avvenire con cadenza mensile, a seguito dell'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione da parte del RUP dell'AgID. Nella fattura il Fornitore, che dovrà riportare gli estremi dell'Appalto Specifico (numero di protocollo e data), nonché il numero del CIG relativo al presente contratto e dovrà essere intestata per quanto attiene alla quota parte dell'AgID a:
 - Agenzia per l'Italia Digitale;
 - Area Contabilità, Finanza e Funzionamento;
 - Viale Liszt, 21 - 00144 Roma;
 - c.f. 97735020584,

ai fini della contabilità economico patrimoniale e di quanto previsto dal successivo comma 15, dovrà specificare la competenza temporale del servizio, ovvero il periodo (gg.mm.aa) di erogazione del servizio, nonché tutti gli elementi utili alla comprensione degli importi unitari e totali che hanno condotto all'importo fatturato, e il 99,50% dell'imponibile ai fini della applicazione del successivo comma 15. Si precisa che AgID è esclusa dalla platea dei destinatari del meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment) previsto dall'articolo 1, comma. 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Primi chiarimenti, punto 1.2 "Soggetti esclusi" (vedi Circolare Ag. Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 1/E del 9 febbraio 2015); eventuali fatture contenenti erroneamente lo split payment saranno passibili di rifiuti tramite lo SDI (Sistema di Interscambio) dell'Agenzia delle entrate.

Il Fornitore, in ottemperanza a quanto previsto dal D.M. n. 55 del 3 aprile 2013, dovrà produrre esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il seguente Codice Univoco Ufficio dell'Agenzia: UF4NU9, consultando per quanto di proprio interesse, il sito www.fatturapa.gov.it, inerente le modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica, e il sito www.indicepa.gov.it in merito all'identificazione degli uffici destinatari della fattura elettronica.

I pagamenti verranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della fattura, mediante ordine di bonifico su conto corrente segnalato dal Soggetto Aggiudicatario, che dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge.

In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione da parte della Stazione Appaltante.

In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D. Lgs. 09.10.2002, n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192.

5. Ai fini delle verifiche tecniche e di conformità di competenza dell'AgID, e delle attestazioni di regolare esecuzione, essenziali sia per la fatturazione che per il pagamento, Il Fornitore dovrà predisporre un rendiconto mensile per i rimborsi relativi alle spese anticipate per l'emissione dei Documenti di Viaggio nel mese di riferimento, secondo le modalità precisate nel paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico; gli importi dovuti saranno corrisposti dall'Amministrazione, insieme ai corrispettivi, nei termini indicati dal precedente comma 4, dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica di conformità dell'estratto conto anche per le spese anticipate indicate. L'estratto conto potrà essere inviato a mezzo mail all'indirizzo dell'Amministrazione:
protocollo@pec.agid.gov.it; protano@agid.gov.it; ghiron@agid.gov.it.
6. Il RUP si riserva eventualmente, in una fase successiva alla stipula del contratto, di chiedere al Fornitore di indirizzare ad ognuno dei Centri di Costo dell'Amministrazione, e separato per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, l'estratto conto contenente le informazioni relative alle transazioni erogate nel mese di riferimento per l'emissione dei Documenti di Viaggio e/o Rilascio Visti, secondo le modalità precisate al paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico.
7. Il RUP si riserva eventualmente, in una fase successiva alla stipula del contratto di chiedere che il Fornitore congiuntamente alla presentazione dell'estratto conto, indirizzi ad ognuno dei Centri di Costo dell'Amministrazione, e separata per ciascun capitolo di spesa e per ciascun piano gestionale, la fattura relativa ai corrispettivi dovuti nella misura offerta in sede di gara (offerta economica) e distinti per tipologia di Documento di Viaggio emesso e/o Visto rilasciato con l'aggiunta dell'IVA se dovuta.
8. I predetti corrispettivi si riferiscono ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del presente Contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
9. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.
10. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuto e nel limite di quanto previsto dal DUVRI specifico che sarà fornito dall'Amministrazione, in caso di attivazione dei servizi opzionali che presentino rischi interferenziali.

11. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 115, D.Lgs. n. 163/2006.
12. Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al Contratto e le informazioni richieste al paragrafo 6.1.8 del Capitolato Tecnico e dovrà essere intestata e spedita alla Amministrazione. Si evidenzia, altresì, che il CIG (Codice Identificativo Gara) "derivato" rispetto a quello dell'Accordo Quadro o il CUP (Codice Unico di Progetto) ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, comunicato dall'Amministrazione, sarà inserito, a cura del Fornitore, nelle fatture e dovrà essere indicato dalle Amministrazioni nei rispettivi pagamenti ai fini dell'ottemperanza agli obblighi scaturenti dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
13. Fermo quanto previsto all'articolo 5 dell'Accordo Quadro, il pagamento dei corrispettivi e dei rimborsi per le spese anticipate per l'emissione dei Documenti di Viaggio sarà effettuato secondo la normativa vigente, mediante bonifico sul conto corrente n. 000000018700, intestato al Fornitore presso BNL Banca Nazionale del Lavoro, Agenzia n. 12, in Roma, Via PIAZZA SANTA EMERENZIANA, 24/29, A.B.I. 01005, C.A.B. 03212, IBAN IT67H0100503212000000018700. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Il Fornitore dichiara altresì che gli estremi identificativi dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:

Antonio Emilio Calegari	Cod. Fisc	CLGNNM66C27F704W;
Alessandro Moricca	Cod. Fisc	MRCLSN69H14H501R;
Paolo Conti	Cod. Fisc	CNTPLA59C09H501P.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
14. In caso di ritardo nel pagamento dell'importo relativo a fattura non contestata, il tasso di mora viene stabilito secondo la normativa vigente.
15. L'importo corrisposto per ciascuna fattura sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa che sarà cura del Fornitore stesso indicare in ciascuna fattura. Il restante 0,5% verrà liquidato solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione dell'ultima verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
16. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dall'Amministrazione, non produrrà alcun interesse.

17. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
18. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
19. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso il Fornitore potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività oggetto del presente Contratto; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto dall'Amministrazione mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r..
20. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 28.

ARTICOLO 12

ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ivi comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo. Rimangono in capo all'Amministrazione gli oneri su di essa gravanti *ex lege*.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 13

TRASPARENZA

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:
 - a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
 - b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
 - c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la

- gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
- d) dichiara con riferimento alla presente gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà dell'Amministrazione di incamerare la cauzione prestata.

ARTICOLO 14

PENALI

- 1. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 1 - soglia $\geq 95,00\%$ o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.**
- 2. Rispetto dei time limits di invio del 2^{do} consuntivo, in caso di indisponibilità della soluzione inizialmente prescelta, a fronte di una Richiesta di Trasferta, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 3 $\geq 95,00\%$ o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.**
- 3. Rispetto dei time limits di invio del consuntivo a fronte di una Richiesta di modifica, riconducibile al Servizio Standard ovvero al Servizio Urgente, effettuata da un Viaggiatore Semplice - KPI 5 $\geq 95,00\%$ o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della**

- soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
4. **Rispetto dei time limits di invio del Documento di viaggio emesso a fronte di una Richiesta di Trasferta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 7 \geq 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro** -secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 5. **Rispetto dei time limits di invio della conferma di modifica effettuata e dell'eventuale Documento di viaggio emesso a fronte di una Richiesta di modifica da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 8 \geq 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro** - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 6. **Correttezza del Documento di viaggio emesso, a fronte di una Richiesta di Trasferta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS, rispetto sia a quanto indicato che a quanto prescelto - KPI 9 \geq 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro** - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni Documento di viaggio emesso non correttamente, al di sotto della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 7. **Correttezza dei dati di riferimento della modifica effettuata, riportati nella conferma inviata dal BTC/Inplant, e correttezza dell'eventuale Documento di viaggio emesso, a fronte di una Richiesta di modifica effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS - KPI 10 \geq 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro** - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), per ogni dato di riferimento non corretto della modifica effettuata e per ogni documento di viaggio non corretto a fronte di una Richiesta di modifica, al di sotto della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

8. **Rispetto del time limit relativo alla data di rimborso dell'errato addebito o del Documento di viaggio emesso (inutilizzato o inutilizzabile), a fronte di una richiesta effettuata da un Viaggiatore Semplice ovvero TOP/ALIAS, ed il cui pagamento per l'emissione del documento medesimo sia effettuato direttamente dal Fornitore - KPI 11 \geq 98,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.**
9. **Rispetto del time limit di invio della risposta a fronte di un reclamo ricevuto - KPI 12 \geq 97,00% o al range di conformità migliorativo offerto o alla soglia offerta in Accordo Quadro - secondo quanto stabilito al paragrafo 6.5 del Capitolato Tecnico e nell'Allegato 2 - Relazione tecnica, la Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00), per ogni punto percentuale o frazione di riduzione della soglia sopra indicata (o dell'estremo inferiore al range di miglioramento offerto o della soglia offerta), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.**
10. Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione e/o a Consip, rispetto ai termini stabiliti per la consegna di ogni documento di reportistica di cui al paragrafo 6.1.7. del CT, ovvero rispetto ai termini migliorativi offerti, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari allo 1 ‰ (unopermille) del valore del Contratto di Fornitura, fino al momento della consegna del suddetto documento, completo e conforme alle prescrizioni predette, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Si precisa che per mancata consegna si intende anche la consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate nel CT.
11. Per ogni inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.3, dal punto 1 al punto 7, del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
12. Per ogni inadempimento del Fornitore rispetto agli obblighi di cui al paragrafo 6.3.1, dal punto 1 al punto 4, del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
13. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri da parte del Fornitore la violazione delle prescrizioni previste per l'individuazione delle disponibilità da riportare in *“un consuntivo”* e/o in un *secondo consuntivo* per indisponibilità delle soluzioni precedentemente individuate, di cui ai paragrafi 6.3.2.1 - 6.3.2.2 - 6.3.3.1 - 6.3.3.2 - 6.3.4.1 - 6.3.4.2 - 6.3.5.1 - 6.3.5.2 - 6.3.6.1 - 6.3.6.2 - 6.3.9 del Capitolato Tecnico, a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità

- (qualora attivato dall'Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo inadempimento, carenza o violazione riscontrati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
14. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri l'assenza nel consuntivo - predisposto a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall'Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio - di una o più delle informazioni riportate ai paragrafi 6.3.2.1 - 6.3.2.2 - 6.3.3.1 - 6.3.3.2 - 6.3.4.1 - 6.3.4.2 - 6.3.5.1 - 6.3.5.2 - 6.3.6.1 - 6.3.6.2 - 6.3.9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per una o più carenze riscontrate nel singolo consuntivo, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 15. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri la mancata o carente comunicazione delle "informazioni minime" correlate ai Documenti di Viaggio - emessi a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di gestione della mobilità (qualora attivato dall'Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio - riportate ai paragrafi 6.3.2.5 - 6.3.3.5 - 6.3.4.5 - 6.3.5.5 - 6.3.6.5 - 6.3.7.1. del Capitolato Tecnico - l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per una o più carenze riscontrate per ogni documento, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 16. Per ogni emissione da parte del Fornitore di un Documento di viaggio in assenza di una comunicazione di riscontro da parte del Richiedente al consuntivo predisposto a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall'Amministrazione) per prenotazioni di tutti i Documenti di Viaggio - di cui ai paragrafi 6.3.2.1 - 6.3.2.2 - 6.3.3.1 - 6.3.3.2 - 6.3.4.1 - 6.3.4.2 - 6.3.5.1 - 6.3.5.2 - 6.3.6.1 - 6.3.6.2 - 6.3.9 del Capitolato Tecnico, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 17. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri da parte del Fornitore la violazione delle prescrizioni specifiche previste per l'attività di prenotazione di soggiorni, di cui al paragrafo 6.3.6 dal punto a) al punto h) del Capitolato Tecnico, a fronte di Richieste di Trasferta o Richieste di Modifica riconducibili al Servizio Standard/Urgente/Emergenze e al servizio di Gestione della mobilità (qualora attivato dall'Amministrazione), l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singolo inadempimento, carenza o violazione riscontrati, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 18. Per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto ai termini previsti per l'attivazione e l'abilitazione di tutte le utenze indicate dall'Amministrazione per l'accesso alle modalità on-line (Travel Tool ovvero al Self Booking Tool se richiesto in sede di AS), secondo quanto definito nel paragrafo 7.2 del CT, l'Amministrazione applicherà al

- Fornitore una penale pari allo 0,3 ‰ (zerovirgolatrepermille) del valore del Contratto di Fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
19. Per ogni mancata consegna a ciascun Richiedente indicato dall'Amministrazione del "codice identificativo" (Codice ID Utenza) e della "password personale" (PWD) entro i termini indicati al paragrafo 7.2 del CT, l'Amministrazione stessa applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 per ogni Richiedente, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 20. In caso di mancato rispetto del termine previsto ai paragrafi 5.4.2 e 6.2.3.1 del CT per l'invio delle comunicazioni informative relative agli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 21. Nel caso in cui l'Amministrazione riscontri da parte del Fornitore una carenza contenutistica delle "comunicazioni di riscontro" alle richieste di rimborso effettuate sia con modalità off-line che on-line, rispetto a quanto previsto ai paragrafi 6.1.5.1 e 6.1.5.2 del CT, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari a Euro 50,00 (cinquanta/00), per una o più carenze riscontrate per singola "comunicazione di riscontro", fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 22. Per ogni mancato invio delle "comunicazioni di riscontro" o delle comunicazioni di indisponibilità relative alle richieste di rimborso, con modalità off-line che on-line, rispetto ai termini di cui ai paragrafi 6.1.5.1 e 6.1.5.2 del CT, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00), fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno. Resta inteso che nel caso in cui l'Amministrazione non ottenga il rimborso dovuto a causa di un'inadempienza o negligenza del Fornitore l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari al valore stesso del rimborso.
 23. Nel caso in cui dal report mensile risulti che il Fornitore ha garantito una "% RISPARMIO PROPOSTA" per le diverse tipologie di Spese di Viaggio aeree, nell'ambito del Servizio Standard, inferiore alla rispettiva "% RISPARMIO PROPOSTA OFFERTA" in AS, come previsto al paragrafo 9.4 del CT, l'Amministrazione applicherà al Fornitore una penale pari alla differenza tra la spesa mensile proposta - quale Σ tariffe di riferimento * (1 - % Risparmio proposta) - e la spesa mensile offerta in AS - quale Σ tariffe di riferimento * (1 - % risparmio proposta offerta).
 24. Nel caso in cui tale penale venga applicata dall'Amministrazione almeno tre volte nell'arco temporale di 12 mesi, l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto di Fornitura, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno.
 25. Resta inteso che deve considerarsi ritardo e/o inadempimento anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Tecnico e da quanto indicato dal Fornitore in Offerta tecnica; in tali casi l'Amministrazione applicherà al Fornitore le predette penali sino al momento in cui le attività ed i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente

conforme alle disposizioni del Contratto e dei suoi allegati, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ARTICOLO 15

PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel Contratto, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte della Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
3. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
5. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. L'Amministrazione potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; il Fornitore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste nel Contratto non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 16

CAUZIONE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 14/04/2017 dalla Intesa San Paolo Spa avente n. 01106/8200/685113 di importo

pari ad Euro 1.878,24=(milleottocentosettantotto/24).

2. La cauzione a garanzia dell'esecuzione, rilasciata in favore dell'Amministrazione, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto.
3. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 14, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
4. La garanzia opera nei confronti dell'Amministrazione a far data dalla sottoscrizione della Contratto e per tutta la durata del Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso dall'Amministrazione con cadenza annuale.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall'Amministrazione.
6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.
7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto, fermo restando il risarcimento del danno.

ARTICOLO 17

VERIFICHE TECNICHE

1. Il Fornitore si obbliga a consentire alle Amministrazioni di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

10. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico, il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza, nonché quelli relativi alle attività svolte dall'Amministrazione di cui sia, comunque, venuto a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
11. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
12. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
13. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.
14. E' fatto divieto al Fornitore di utilizzare il presente affidamento quale referenza per altri incarichi, salvo esplicita autorizzazione.
15. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo 26, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy).

ARTICOLO 19

BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali e/o sugli strumenti messi a disposizione del Fornitore, il Fornitore stesso assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Amministrazione, quest'ultima, fermo restando il diritto

al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 20

RISOLUZIONE

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro, in caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R dall'Amministrazione per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto e negli art. 135 e ss. del D.lgs. n. 163/2006, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata A/R, il presente Contratto nei seguenti casi:
 - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per l'affidamento dell'Accordo Quadro nonché per la partecipazione al rilancio competitivo, per l'affidamento del presente Appalto Specifico;
 - b) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, nonché nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
 - c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - d) in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - e) nei casi di cui agli articoli 11 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione), 13 (Trasparenza), 18 (Riservatezza), 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 22 (Danni e responsabilità civile), 24 (Divieto di subappalto/Subappalto), 25 (Divieto di cessione del contratto) e 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse) del presente Contratto;
 - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 14 del presente Contratto.

3. Resta ferma la possibilità di risolvere il contratto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del d.P.R. n. 207/2010, nel caso in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, di cui al comma 3 del surrichiamato articolo, risulti negativo per due volte consecutive.
4. In caso di risoluzione del Contratto il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.
5. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro ed a partire dalla data in cui si verifica tale risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata inviata dall'Amministrazione al Fornitore.
6. In tutti i casi di risoluzione del Contratto l'Amministrazione avrà diritto di escutere la cauzione prestata. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. L'Amministrazione, nei casi di cui all'art. 140, D.Lgs. n. 163/2006, potrà interpellare progressivamente le altre imprese che hanno partecipato alla procedura di rilancio competitivo e incluse nella relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta.
8. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno oggetto, da parte dell'Amministrazione, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (già Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici) nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/06.

ARTICOLO 21

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto nell'Accordo Quadro, al quale si rinvia, l'Amministrazione ha diritto nei casi di:
 - a) giusta causa,
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi,di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.
3. In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione dei

servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ..

4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) nel caso in cui sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il Contratto.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal Contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata (PEC), purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione.
7. In caso di recesso della Consip S.p.A. dall'Accordo Quadro ed a partire dalla data in cui si verifica tale recesso, l'Amministrazione ha la facoltà di recedere dal presente Contratto; tale facoltà deve essere esercitata mediante comunicazione motivata inviata dall'Amministrazione al Fornitore.

ARTICOLO 22

DANNI E RESPONSABILITÀ CIVILE

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, con esclusione di società terze erogatrici dei servizi di trasporto e/o pernottamento alberghiero.
2. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti da eventuali polizze assicurative e/o per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 23

COSTI DELLA SICUREZZA

In considerazione della natura dei servizi oggetto della presente procedura, non

sussiste, ai sensi dell'articolo 26 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui al predetto articolo 26. I costi stimati per la sicurezza per rischi da interferenza sono quindi pari a zero.

ARTICOLO 24

DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 25

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 116 del D.Lgs. 163/2006, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima. Resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
2. Il Fornitore può cedere i crediti derivanti dal Contratto nelle modalità espresse all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso.
3. E' fatto divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo commi 2 e 3, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione, nonché per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 27

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante "*Codice in materia di protezione dei dati*

personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.

2. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. - anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
3. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
4. L’Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dalla Committente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
5. Con la sottoscrizione del Contratto, il Fornitore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Fornitore si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del Contratto, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.
6. Il Fornitore si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello adottato dall’Amministrazione; il Fornitore si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole dell’Amministrazione in materia di sicurezza e privacy, e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Fornitore prende atto che l’Amministrazione potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
7. Resta inteso che, in caso di inosservanza di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente Articolo, l’Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all’Amministrazione.

ARTICOLO 28

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - ULTERIORI CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla

- predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con posta elettronica certificata (PEC), il Contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2010 e n. 4 del 7 luglio 2011.
 3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
 4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
 5. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede l'Amministrazione.
 6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
 7. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di

quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

8. In conformità alle previsioni dell'art. 23, comma 9 dell'Accordo Quadro di cui alle Premesse del presente Contratto, restano salve le indicazioni in tema di applicazione dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 emanate dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) con Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136" con riferimento ai contratti stipulati dalle agenzie di viaggio.
9. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 29

RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile del Servizio, nominato dal Fornitore per l'esecuzione del presente Contratto nella persona di Luigi Proto nato a Atrani (SA) l'11 gennaio 1950 e Direttore Istituzioni, è il responsabile delle attività contrattuali a cui l'Amministrazione farà riferimento per ogni aspetto riguardante l'esecuzione delle attività contrattuali.

ARTICOLO 30

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. 231/2001

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico dell'Amministrazione consultabile sul sito internet della stessa e di uniformarsi ai principi ivi contenuti che devono ritenersi applicabili anche nei rapporti tra il Fornitore e l'Amministrazione. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Amministrazione e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Amministrazione ai sensi del D.Lgs. 231/2001 per le parti di pertinenza del Fornitore medesimo e così come verrà reso disponibile dall'Amministrazione medesima all'atto della stipula.

3. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 31

CLAUSOLA FINALE

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte dell'Amministrazione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, ____ ____

Agenzia per l'Italia Digitale
Dott. Antonio Samaritani

Carlson Wagonlit Italia S.r.l.
Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Articolo 1 (Valore delle premesse e degli Allegati); Articolo 4 (Oggetto del Contratto); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni e adempimenti a carico del

Fornitore); Articolo 8 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Livelli di servizio); Articolo 10 (Verifica di conformità); Articolo 11 (Corrispettivi modalità di rimborso e fatturazione); Articolo 14 (Penali); Articolo 15 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 16 (Cauzione); Articolo 17 (Verifiche tecniche); Articolo 18 (Riservatezza); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Risoluzione); Articolo 21 (Recesso); Articolo 22 (Danni e responsabilità civile); Articolo 24 (Divieto di Subappalto/Subappalto); Articolo 25 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 26 (Foro competente); Articolo 27 (Trattamento dei dati personali); Articolo 28 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse); Articolo 30 (CODICE ETICO - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001); Articolo 31 (Clausola finale).

Roma, __ __

Carlson Wagonlit Italia S.r.l.

Il legale rappresentante